



**FOGLIO INFORMATIVO
"PRESTITO FOTOVOLTAICO" a PRIVATI SOCI DELLA SPOLETO CREDITO & SERVIZI**

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. - Società per Azioni.
Sede legale e sede amministrativa Piazza Pianciani, 5 - 06049 Spoleto (PG).
Indirizzo telematico WWW.BPSPOLETO.IT **Codice ABI:** 05704.2
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia N. 5134.2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) N. 2346
C.C.I.A.A. di Perugia n. 170173 - Cod. Fiscale e Partita Iva 01959720549
Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia La Banca non appartiene ad alcun Gruppo bancario.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998. Ammontare del capitale sociale **Euro 84.487.861,48 i.v.**

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Finanziamento chirografario a medio/lungo termine con ammortamento graduale del capitale, regolato sia a tasso fisso che a tasso variabile, destinato a clientela "privati" soci della Spoleto Credito & Servizi SCS, che si avvale di installatori abilitati per la messa in opera di impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1 e 5 KW e che intende presentare la domanda al "GSE" - Gestore Servizi Elettrici, per beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal DM 19/02/2007 .

Il prodotto prevede la gestione separata delle due fasi fondamentali del processo:

- la prima fase (pre-finanziamento), relativa alla realizzazione dell'investimento ed alla effettuazione delle spese (versamento eventuale anticipo, pagamento forniture, ecc...);
- la seconda fase (finanziamento), scatta al termine del periodo di spesa e prevede il rientro dell'esposizione complessivamente raggiunta

- Il PREFINANZIAMENTO è la fase relativa alla effettuazione delle spese (versamento eventuale anticipo, pagamento forniture ecc.). Verrà gestita con l'apertura di credito in conto corrente a scadenza (fido straordinario a scadenza sul c/c dedicato) sino ad un massimo del 70% del valore dell'investimento, per un periodo di tempo della durata massima di 18 mesi. In questa fase il finanziamento sarà utilizzato esclusivamente per il pagamento (fino all'importo del fido concesso, da effettuarsi presso le nostre casse, tramite bonifico bancario) delle fatture relative alle spese agevolabili ai sensi del citato DM 19/02/2007 e rientranti tra quelle da noi ritenute ammissibili.

In tale periodo il cliente provvederà esclusivamente al pagamento delle competenze maturate sull'esposizione raggiunta, con giro in automatico sul c/c ordinario. Qualora il cliente terminasse l'investimento in un periodo di tempo inferiore a quello prescelto (non superiore a 18 mesi), sarà possibile anticipare la partenza della seconda fase.

Il c/c dedicato deve essere impegnato solo per consentire esclusivamente le seguenti operazioni:

- addebito rata del prestito BpS
 - accredito del contributo GSE
 - pagamento bonifici per costi di installazione impianto fotovoltaico (nei 18 mesi di scoperto di c/c, poi dall'inizio del finanziamento tale facoltà sarà inibita)
 - flussi in entrata (contanti, assegni, bonifici, giro conti)
 - no carnet assegni, no domiciliazione utenze, no addebito rid o ordini ricorrenti, no aggancio dossier titoli.
- Il FINANZIAMENTO scatterà al termine del periodo di pre-finanziamento (periodo di spesa) e prevedrà il rientro dell'esposizione complessivamente raggiunta in un periodo di tempo di massimo 15 anni, mediante il pagamento di rate bimestrali comprensive di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. E' previsto, per i primi cinque anni del finanziamento, una riduzione del tasso dello 0,25 quale contributo della Spoleto Credito & Servizi. Nel caso di vendita delle azioni S.C.S. in corso di ammortamento del prestito, tale da far perdere la qualifica di Socio al beneficiario del finanziamento, si interrompe il contributo.

Il cliente che richiede il finanziamento alla nostra Banca dovrà cedere a nostro favore, mediante atto notarile (cessione del credito e mandato irrevocabile di incasso), il credito che vanterà nei confronti del GSE per le tariffe incentivanti.

E' richiesta una assicurazione obbligatoria (assicurazione obbligatoria di AXA MPS Danni, o similare di altre compagnie, con la quale è possibile assicurare gli impianti solari e/o fotovoltaico, comprensivi di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione).



Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
- Rischio di tasso: si configura il rischio legato alla variazione dei tassi di mercato, nei casi in cui il tasso creditore e/o il tasso debitore di regolamento del conto corrente, siano parametrato a tassi di riferimento.
- La tariffa incentivante viene corrisposta dal Gestore Servizi Elettrici nell'arco di venti anni; il finanziamento della banca per l'installazione di un impianto fotovoltaico ha durata minore (max 15 anni), pertanto la capacità di rimborso del cliente richiedente il prestito dovrà essere accertata ed assicurata, considerando fonti reddituali aggiuntive a quello del contributo bimestrale del GSE.
- Nel caso di vendita delle azioni S.C.S. in corso di ammortamento del prestito, tale da far perdere la qualifica di Socio al beneficiario del finanziamento, si interrompe il contributo.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

CONTO CORRENTE DEDICATO “convenzione prestito fotovoltaico”

CONDIZIONI DI TASSO

NOTA: I tassi creditori sono indicati al lordo della ritenuta fiscale del 27%.

Tasso creditore	0,375%
Periodicità di capitalizzazione avere	TRIMESTRALE
Tasso debitore	
“ su fido straordinario (fino a 18 mesi).....	EU3M + 1,75
“ in assenza di fido o extra fido	14,500%
Commissione di massimo scoperto su fido ordinario	1,000%
“ su fido straordinario	0,250%
“ in assenza di fido o extra fido	non prevista
Periodicità di capitalizzazione dare	TRIMESTRALE

Per il calcolo delle competenze dare / avere si fa riferimento all'anno civile

CONDIZIONI DI SPESA

Spesa per liquidazione trimestrale	Euro 0,00
Recupero minimo spese operazione trimestrali	Euro 0,00
Commissione di liquidazione trimestrale conti non affidati con interessi debitori superiori a Euro 5,17	Euro 30,00
Frequenza di invio estratto conto in linea capitale.....	trimestrale
Spesa per estinzione rapporto.....	esente
Recupero costo "inquiry" allo sportello.....	Euro 1,00
Spesa riproduzione copia estratto conto.....	Euro 20,00
Spese per certificazione interessi a persone fisiche	Euro 25,82
Spese di bollo per estratto conto	persona fisica
Trimestrale	Euro 8,55
Oneri fiscali e spese di bollo	a carico del correntista
Imposta di bollo sui contratti bancari.....	Euro 14,62
Spese gestione fido (trimestrali):	
- fino a Euro 2.582,28	Euro 5
- oltre Euro 2.582,28	0,2% min 15,00 max 75,00 Euro

FINANZIAMENTO (mutuo chirografario)

CONDIZIONI DI TASSO

Finanziamento a tasso fisso: IRS Euro lettera di periodo rilevato l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la data di stipula dell'atto di erogazione e quietanza finale maggiorato di uno spread del 1,75% (1,50% per i prime cinque anni)

Finanziamento a tasso variabile: Euribor 360/6 mesi media mese precedente la decorrenza degli interessi, arrotondato ai cinque centesimi superiori, maggiorato di uno spread del 1,50% (1,25% per i primi cinque anni)

E' previsto, per i primi cinque anni del finanziamento, una riduzione del tasso di interesse dello 0,25% quale contributo che la Spoleto Credito & Servizi offre ai propri soci. Nel caso di vendita delle azioni S.C.S. in corso di ammortamento del prestito, tale da far perdere la qualifica di Socio al beneficiario del finanziamento, si interrompe il contributo.

Tasso di mora: variabile, tempo per tempo, pari al tasso medio risultante tempo per tempo dalla rilevazione – riferita alla categoria di appartenenza della presente operazione – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 2, comma I, della Legge 7.3.1996 n. 108, aumentato della metà (cosiddetto “tasso soglia”), calcolati sulla base dei giorni effettivamente trascorsi con divisore 365

Piano di rientro di tipo “francese” a rate bimestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi.
Durata della fase di ammortamento: minimo 18 mesi, massimo compreso tra 10 anni e 15 anni
La durata complessiva, considerando anche il periodo di pre-finanziamento, andrà da un minimo di 18 mesi sino ad un massimo di 15 anni e 18 mesi



CONDIZIONI DI SPESA

Spesa di istruttoria	0,50% del finanziamento, min. 100 Euro
Spesa incasso rata	1,55 Euro
Spesa per invio comunicazioni varie.....	1,55 Euro
Spesa per invio 2° e 3° sollecito	2,60 Euro
Penale estinzione anticipata	1% sul capitale residuo
Recupero eventuali costi per visure ipocatastali	Minimo Euro 24,50 + Euro 6,00 per ogni nota (importo soggetto a IVA del 20%)
Altre spese	notarili, imposte e bolli a carico del cliente

Esempi di calcolo validi fino al 31 dicembre 2009. Nota: i primi cinque anni di finanziamento beneficiano del contributo SCS		
# esempio di un prestito Euro 10.000 durata 15 anni tax fisso		
- 60 rate mensili di importo	Euro 80,91	tax 5,35% (IRS15Y + 1,50 al netto del contributo SCS) ISC (TAEG) 5,77%
- 120 rate mensili di importo	Euro 82,24	tax 5,60% (IRS15Y + 1,75) ISC (TAEG) 6,03%
# esempio di un prestito Euro 10.000 durata 15 anni tax variabile		
- 60 rate mensili di importo	Euro 65,87	tax 2,25% (Euribor 360 media % 6 mesi + 1,25 al netto del contributo SCS) ISC (TAEG) 2,57%
- 120 rate mensili di importo	Euro 67,08	tax 2,50% (Euribor 360 media % 6 mesi + 1,50) ISC (TAEG) 2,83%

RILEVAZIONE DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE DEI TASSI

Euribor 360 media % 6 mesi	1,00%	dicembre 2009
<i>(i tassi Euribor sono arrotondati ai 5 centesimi superiori)</i>		
IRS15Y	3,85%	dicembre 2009

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI

Ammortamento:	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Estinzione anticipata:	(totale o parziale): è la facoltà concessa alla parte finanziata di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, la somma ricevuta in prestito
Euribor 360:	(Euro Interbank Offered Rate): è il tasso interbancario che da gennaio 1999 ha sostituito il Ribor e tutti i parametri dei paesi che hanno aderito all'Euro. E' rilevato dall'Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (A.T.I.C) e pubblicato il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore".
IRS:	Interest Rate Swap è il tasso interbancario rilevato dall'Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (A.T.I.C) e pubblicato il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore" che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento.
ISC:	Indicatore Sintetico di Costo: costo totale del credito a carico della parte finanziata espresso in percentuale annua del credito concesso; comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
saldo contabile	saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare / avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione
saldo disponibile	giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Soglia usura:	tasso effettivo globale medio applicato dal sistema bancario comunicato dalla Banca d'Italia ed aumentato del 50%.
Spread	maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso di interesse complessivo da corrispondere.
tasso creditore	tasso nominale annuo con capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
tasso debitore	tasso nominale annuo con capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
Tasso fisso:	il tasso di interesse viene determinato all'inizio del prestito e rimane costante per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile:	il tasso di interesse viene determinato per ogni rata in base al parametro concordato, soggetto a variabilità.
valute dei versamenti	indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili (giorni lavorativi) per il calcolo degli interessi
valute sui prelevamenti	indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

SEZIONE IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI

estratto dalle principali norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi annessi

Art. 1 La Banca osserva nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e regolamentari relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali.



In particolare, per ogni eventuale contestazione relativa ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'ufficio reclami della banca stessa e, ove ne ricorrano presupposti, all'Ombudsman bancario con sede in Roma, con le modalità indicate nell'apposito regolamento messo a disposizione della clientela.

Art. 3 Il correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata inviata allo sportello presso il quale è in essere il conto corrente e non sia trascorso il termine di 15 giorni, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate pubblicamente ai sensi di Legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza, non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 7 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca ed il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altri sportelli italiani ed esteri, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.

La facoltà di compensazione prevista nel comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 - bis, comma 2 Cod. Civ., salvo specifico accordo con il cliente stesso, a seguito di trattativa individuale ai sensi dell'art.1469-ter, comma 4°Cod. Civ.

Art. 8 Le aperture di credito che la Banca ritenesse di concludere con il correntista sono soggette alle seguenti condizioni:

a)il correntista può utilizzare in una o più volte la somma tenutagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;

b)se l'apertura di credito è a tempo determinato, il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza un'espressa richiesta della Banca;

c)in qualsiasi momento la Banca ha il diritto di recedere, senza concessione del termine di preavviso, dall'apertura di credito, pur se a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, mediante comunicazione anche verbale; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata a.r., un termine non inferiore a 15 giorni.

Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo del quale darà immediata comunicazione scritta al correntista, ovvero con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente consumatore, con lettera raccomandata a.r., un termine non inferiore a 15 giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;

d)in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;

e)le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano in alcun caso il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;

f)le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al correntista.

Art. 9 Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nell'allegato prospetto "Condizioni Economiche" nel quale sono altresì riportate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.

I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, specificata nel predetto allegato, portando in conto, con "valuta data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nella presente; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica

Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista, derivante dalla variazione del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente, ai sensi del successivo art. 19.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del correntista con la valuta stabilita nel citato prospetto.

Fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Tutte le obbligazioni del correntista verso la Banca ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 10 L'invio dell'estratto conto, ad ogni chiusura periodica, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca, per iscritto, un reclamo specifico, l'estratto conto si intenderà senz'altro approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti .

Art. 15 Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri contestatari. Tale facoltà di disposizione disgiunta sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.



In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

In deroga all'art 190 cod. civ. la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 19 La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, modificato dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Delle suddette variazioni la Banca effettuerà comunicazione per iscritto al cliente con preavviso di giorni 30 rispetto alla data di decorrenza comunicata, fermo restando che entro 60 giorni il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

estratto delle norme che disciplinano il credito personale

Art 2 – Il mutuatario si obbliga, anche per i propri successori o eventi causa, con vincolo solidale e indivisibile, ad effettuare puntualmente il pagamento delle rate, senza che la Banca sia tenuta all'invio di avviso di scadenza delle stesse ed a corrispondere, in caso di ritardo, salvo quanto previsto ai successivi articoli, gli interessi di mora nella misura indicata in contratto, per i giorni effettivi di ritardo.

Art 3 – Il mutuatario ha il diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi, anche di mora nella misura indicata in contratto, e gli oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso non superiore all'uno per cento dello stesso capitale residuo. Qualora non sia possibile desumere dal contratto l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, per il calcolo del medesimo si applicano i criteri e le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art 4 – Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. – ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del mutuatario – costituisce decadenza del beneficio del termine.

La Banca, inoltre, avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell' art. 1456 cod. civ., qualora:

- il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso:
- il mutuatario o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria od economica.
- Risulti che il mutuatario o l'eventuale garante abbia fornito datai non aderenti alla realtà o abbia tralasciato di comunicarne la modifica.
- Soprraggiunga il decesso del debitore o dell'eventuale garante, salvo che la Banca si accordi con gli eredi per la prosecuzione della rateizzazione.
- Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata in contratto, spese ed accessori tutti di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti del mutuatario che dei garanti, nel modo e con la
- Procedure che riterrà più opportuni.

Art 5 – La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche che regolano il rapporto, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni di cui gli art. 118 e 161, secondo comma, decr. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Art 7 – In deroga all'art.190 cod. Civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

OFFERTA FUORI SEDE:

per la Banca Popolare di Spoleto SpA

Cognome nome del Soggetto _____ Dipendente Banca Promotore finanziario

Estremi dell'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari _____

Oneri aggiuntivi derivanti dalla modalità di offerta "fuori sede": nessuno

Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato _____

Per il cliente

Il sottoscritto.....

dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato

Data

Firma